



COMUNE DI COLLIANO

Provincia di Salerno

V.le Terlizzi, 84020 Colliano (SA) 0828/992018

ORDINANZA N. 1 DEL 10.01.2022

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Sospensione attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 2022

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022;

VISTA la circolare del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove si rileva che l'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso del Comune di Colliano circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'aumento esponenziale, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi;

DATO ATTO che, per le vie brevi, la direzione scolastica ha rappresentato evidenti difficoltà nel garantire il regolare svolgimento della didattica in presenza, per la presenza di personale docente e non docente risultati positivi e/o sottoposti a quarantena;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

PRESO ATTO della decisione, assunta all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci della Comunità montana del Tanagro-Alto e Medio Sele, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla necessità di procedere alla sospensione, almeno sino al 15 gennaio p.v., dell'attività in presenza anche degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dando mandato ai Sindaci dei Comuni sede dei predetti Istituti di emanare apposita ordinanza;

RICHIAMATE le motivazioni poste a fondamento della predetta decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 2022 ai fini dell'accertamento di ulteriori ed eventuali casi di positività tra gli alunni e il personale docente e non docente;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento,

- a) **la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 15 gennaio 2022.**

Nel contempo predisporre,

- **la pubblicazione** all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- **la trasmissione** per gli adempimenti di competenza:

- S.E. il Prefetto di Salerno
- Al Presidente della Regione Campania;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Colliano;
- Al Dirigente Scolastico.

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania -Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Colliano, 10.1.2022

 Il Sindaco
Ing. Adriano Goffredo